

Norme & Tributi
Diritto dell'economia



NT+FISCO
SPECIALE/ Delega fiscale,
la partita verso l'attuazione
Dalla mini Ires alle modifiche sulle
sanzioni. Come cambia la delega fiscale

con le modifiche approvate in Parlamento. Lo speciale di NT+ Fisco con la raccolta di articoli e video.
ntplusfisco.ilssole24ore.com/speciali

Clausola della roulette russa lecita senza prezzo minimo

Società

La Cassazione dirime il contrasto tra due massime notarili sulla cessione quote

Il trasferimento per mancati investimenti è diverso da quello per stalli decisionali

Angelo Busani

La clausola "della roulette russa", contenuta in uno statuto o in un patto parasociale, è valida dal punto di vista civilistico e non deve contenere la previsione di un prezzo minimo quale corrispettivo del trasferimento della quota di partecipazione oggetto della clausola stessa.

Con questa lunga, ma chiara e approfondita decisione (la n. 22375 del 25 luglio 2023), la Cassazione, investita per la prima volta sul controverso tema di tale clausola, mette un autorevole punto fermo nella complessità palesata dalle divergenti opinioni espresse nella massima n. 181/2019 dei notai di Milano e nella massima n. 73/2020 dei notai di Firenze.

Nella sua schematizzazione più semplice (una variante è descritta nella scheda qui a destra), la clausola della roulette russa prevede che, al verificarsi di una situazione di stallo decisionale non altrimenti risolvibile in una assemblea o in un cda, a uno dei soci (o a entrambi i soci che si contrappongono nello stallo) è attribuita la facoltà di rivolgere all'altro un'offerta di acquisto della propria parteci-

pazione, contenente il prezzo che si è disposti a pagare per il suo acquisto.

Il socio destinatario dell'offerta non è in posizione di mera soggezione di fronte a tale iniziativa, ma ha un'alternativa, che può liberamente percorrere, tra:

- 1 accettare l'offerta e, quindi, vendere la propria partecipazione al prezzo indicato dalla controparte;
- 2 ribaltare completamente l'iniziativa e farsi acquirente della partecipazione al verificarsi del blocco (trigger event) entro un certo termine, decorso il quale l'iniziativa passa all'altro socio.

Quando la possibilità di azionare la clausola è assegnata a uno solo dei soci, si parla di clausola *asimmetrica*; nel caso in cui tale facoltà spetti a entrambi, la clausola è detta *simmetrica*. Un sottotipo di quest'ultima attribuisce a uno dei soci il diritto di ricorrervi al verificarsi del blocco (trigger event) entro un certo termine, decorso il quale l'iniziativa passa all'altro socio.

La clausola prevede (ma è una minoranza di casi) anche una variante "inversa", detta *sale shoot out*, nella quale, di fronte alla paralisi societaria, a un socio è attribuito il potere di "gettare la spugna", cioè di indicare un prezzo al quale è disposto a vendere la propria partecipazione all'altro socio; quest'ultimo, se non ritiene di accet-

tare tale proposta, diviene a sua volta obbligato a cedere la propria partecipazione al medesimo prezzo, ma diminuito di una percentuale contrattualmente prestabilita.

La Cassazione, analizzando questa casistica, decide che la clausola non presenta problemi civilistici, in quanto non è configurabile come condizione meramente potestativa né è individuabile in essa un problema di indeterminazione dell'oggetto. Nemmeno si pongono problemi di violazione del divieto del patto leonino: da un lato, l'operatività della clausola non è immediata, ma rimessa alla circostanza che si verifichi uno stallo decisionale, predeterminato contrattualmente ma del tutto eventuale; dall'altro, il meccanismo del procedimento di exit può ritorcersi nei confronti dello stesso soggetto che per primo abbia fatto ricorso alla clausola.

Sul punto più spinoso e, cioè, sulla necessità della previsione di un *floor* sotto il quale il prezzo di cessione non può scendere, la Cassazione decide che affermare tale necessità significa effettuare un'indebita sovrapposizione fra la clausola di trascinarsi (*drag along*) e quella di *russian roulette*: la prima consente al socio di maggioranza di superare l'ostacolo rappresentato dal fatto che il possibile acquirente non intenda effettuare l'investimento se non acquistando l'intero capitale sociale; la seconda è invece tesa a risolvere ipotesi di stallo decisionale, riallocando l'intero capitale sociale in capo a un solo azionista.

Inoltre, mentre nel *drag along* vi è da tutelare un socio di minoranza, perché "trascinato", nel caso della clausola antistallo i due soci hanno una posizione identica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VARIANTE

Texas shoot out clause
Elemento caratteristico della *russian roulette clause* è la fissità del prezzo dell'offerta, ma vi è la variante denominata *Texas shoot out clause* nella quale sono consentiti i rilanci

LA PUBBLICAZIONE E I PRECEDENTI

Investimenti... pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 193, del 19 agosto. Il Piano precedente risaliva al Dm 11 aprile 2008

Criteri ambientali minimi obbligatori con il nuovo Piano sugli acquisti Pa

Appalti green

Il Dm fissa pure i parametri di aggiudicazione affinché le gare siano sostenibili

Paola Fico

Il nuovo piano per gli "acquisti verdi" della pubblica amministrazione entra sulla scena normativa nazionale: dal 20 agosto è in vigore il Dm 3 agosto 2023, con cui il ministero dell'Ambiente ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione» e archivia definitivamente il precedente. Un vero e proprio *upgrade*, in funzione dell'economia circolare.

Noti anche con l'acronimo Gpp (Green public procurement), gli acquisti "green" della Pa si stima ammontino a circa 86 miliardi, sui 230 di spesa annua totale. Una quota che aumenterà, ora che è obbligatorio il sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili. E con il Gpp la Pa influenza il mercato, diventando protagoni-

sta dello sviluppo sostenibile.

L'asse portante del sistema è dato dai Cam (Criteri ambientali minimi) che, per le varie fasi del processo di acquisto, stabiliscono i requisiti ambientali che individuano la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio ambientalmente migliori, in relazione alla disponibilità di mercato. Sotto il profilo normativo, i Cam sono le «misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubbliche» di beni e servizi previste all'articolo 1, comma 1126 della legge 296/2006 e sono qualificabili come le prescrizioni del nuovo Piano d'azione. Infatti, ora il Piano si pone come guida per la redazione dei futuri Cam e per la revisione dei 22 Dm in essere (si veda la scheda sopra).

Tra le finalità dichiarate del nuovo Piano, spicca quella di «assicurare e facilitare lo scambio di buone pratiche in materia di appalti pubblici verdi e circolari sia sulle categorie di appalto già oggetto di Cam» sia su altre per indirizzare la definizione di nuovi criteri o la loro revisione.

L'interazione del nuovo Piano con il nuovo Codice degli appalti (Dlgs 36/2023) è evidente: l'articolo 57, comma 2 (richiamato dall'articolo 83, comma 2 sui bandi e dall'arti-

colo 185, comma 2 sui bandi di aggiudicazione).

Il «Piano d'azione» è contenuto nei bandi di gara. Di tale «insieme alle azioni e agli interventi delineati dal Piano», è fatta menzione al paragrafo 3.1 del Piano: la Pa non può accettare offerte in risposta a propri bandi sui settori assistiti dai Cam in assenza dei requisiti ambientali ivi previsti, che fornitori, beni e servizi devono possedere.

Ma quando un appalto può essere definito "verde"? La risposta è nel punto 3.3 del Piano: quando nella documentazione progettuale e di gara ci sono tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Cam e quando l'aggiudicazione è prevista con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base all'articolo 108, commi 4 e 5 del Dlgs 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o del costo, ove si tenga conto dei criteri premianti presenti nei Cam.

È dichiarata intenzione del Piano far sì che «i Cam supportino lo sviluppo e la diffusione di modelli di economia circolare», sviluppando il mercato delle materie prime seconde e dei sottoprodotti derivanti da «simbiosi industriale». A tal fine è previsto inoltre che sarà favorito l'acquisto di prodotti preparati per il riutilizzo e la riparazione. Si dovrà prevedere anche l'eco-progettazione poiché garantisce la maggior durata dei beni e l'efficienza nell'uso delle risorse, «contrastando l'obsolescenza tecnica programmata e le pratiche che impediscono lo sviluppo di un'economia pulita e circolare».

È espressamente previsto che i Cam dovranno essere definiti in modo tale «da non ostacolare le micro, piccole e medie imprese».

Il Piano è gestito da un apposito comitato ministeriale che opera come "cabina di regia", ma il ministero condividerà con le Regioni un decreto direttoriale con la programmazione annuale dei decreti recanti i Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE

QUANDO SI DICE UN'ENCICLOPEDIA SPAZIALE

Parti alla scoperta dell'Universo con "La mia prima enciclopedia di stelle e pianeti". Un viaggio indimenticabile tra pianeti, stelle, costellazioni e tecnologia spaziale. 40 schede per conoscere tutti i segreti del nostro Sistema Solare e molto altro.

IN EDICOLA DA MARTEDÌ 8 AGOSTO CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90*

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 08/09/2023.

Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritiralà, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping

In vendita su Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/enciclopediastelleepianeti